



Bruxelles, 28.5.2018  
COM(2018) 364 final

PART 2/2

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO  
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**


**Quadro di valutazione UE della giustizia 2018**

### 3.3. Indipendenza

L'indipendenza della magistratura è un requisito derivante dal principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19 del TUE e dal diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la "Carta") (articolo 47)<sup>95</sup>. Essa garantisce l'equità, la prevedibilità e la certezza dell'ordinamento giuridico, elementi importanti per un ambiente che attiri gli investimenti. Oltre agli indicatori sull'indipendenza percepita del sistema giudiziario provenienti da varie fonti, il quadro di valutazione presenta numerosi indicatori relativi al modo in cui i sistemi giudiziari sono organizzati per tutelare l'indipendenza della magistratura in determinate situazioni in cui la sua indipendenza potrebbe essere a rischio. Grazie alla continua collaborazione con le reti giudiziarie europee, in particolare la rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ), la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE (NPSJC) e l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'UE (ACA-Europa), il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 presenta dati nuovi o aggiornati sulla nomina e sulla revoca dei giudici, dei presidenti dei tribunali e dei giudici membri dei Consigli di giustizia, nonché sull'organizzazione delle procure e dei poteri e sull'attività giudiziaria dei tribunali nazionali di grado più elevato in situazioni relative ai giudici.

#### 3.3.1. Indipendenza percepita del sistema giudiziario

**Grafico 55: percezione dell'indipendenza della magistratura da parte dei cittadini**  
(fonte: Eurobarometro<sup>96</sup> – colori chiari: 2016 e 2017, colori scuri: 2018)




Il grafico 56 mostra i principali motivi indicati dagli intervistati per spiegare la percezione di mancanza di indipendenza della magistratura. I cittadini intervistati che considerano “piuttosto insoddisfacente” o “molto insoddisfacente” l'indipendenza della magistratura potevano scegliere tra tre motivi principali per giustificare il loro giudizio. Gli Stati membri sono elencati nel medesimo ordine del grafico 55.


<sup>95</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=IT>.

<sup>96</sup> Indagine Eurobarometro FL461, condotta tra il 15 e il 16 gennaio 2018. Risposte alla domanda: “In base alle Sue conoscenze, come giudica il sistema giudiziario in (paese dell'intervistato) in termini di indipendenza della magistratura? Pensa che sia molto soddisfacente, piuttosto soddisfacente, piuttosto insoddisfacente o molto insoddisfacente?": [https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_it).

**Grafico 56: principali motivi per la percezione, da parte dei cittadini, della mancanza di indipendenza** (percentuale di tutti gli intervistati — un valore più elevato corrisponde ad una maggiore influenza) (fonte: Eurobarometro<sup>97</sup>)



**Grafico 57: percezione dell'indipendenza della magistratura da parte delle imprese** (fonte: Eurobarometro<sup>98</sup> — colori chiari: 2016 e 2017, colori scuri: 2018)




Il grafico 58 mostra i principali motivi indicati dagli intervistati per giustificare la loro percezione riguardo alla mancanza di indipendenza della magistratura. Gli intervistati tra le imprese che considerano “piuttosto insoddisfacente” o “molto insoddisfacente” l’indipendenza della magistratura potevano scegliere tra tre motivi principali per giustificare il loro giudizio. Gli Stati membri sono elencati nel medesimo ordine del grafico 57.


<sup>97</sup> Indagine Eurobarometro FL461, risposte alla domanda: “In che misura ciascuno dei seguenti motivi ha determinato il Suo giudizio circa l’indipendenza del sistema giudiziario in (paese dell’intervistato): moltissimo, abbastanza, non molto, per niente?”.

<sup>98</sup> Indagine Eurobarometro FL462, condotta tra il 15 gennaio e il 24 gennaio 2018. Risposte alla domanda: “In base alle Sue conoscenze, come giudica il sistema giudiziario in (paese dell’intervistato) in termini di indipendenza della magistratura? Pensa che sia molto soddisfacente, piuttosto soddisfacente, piuttosto insoddisfacente o molto insoddisfacente?": [https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_it).

**Grafico 58: principali motivi per la percezione, da parte delle imprese, della mancanza di indipendenza** (percentuale di tutti gli intervistati — un valore più elevato corrisponde ad una maggiore influenza) (fonte: Eurobarometro<sup>99</sup>)




**Grafico 59: percezione dell'indipendenza della magistratura da parte delle imprese** (percezione — più il valore è elevato, migliore è la percezione) (fonte: Forum economico mondiale<sup>100</sup>)



<sup>99</sup> Indagine Eurobarometro FL462; risposte alla domanda: “In che misura ciascuno dei seguenti motivi ha determinato il Suo giudizio circa l’indipendenza del sistema giudiziario in (paese dell’intervistato): moltissimo, abbastanza, non molto, per niente?”.

<sup>100</sup> L’indicatore del FEM si basa sulle risposte del sondaggio alla domanda: “Nel Suo paese, in che misura la magistratura è indipendente dalle influenze di membri di amministrazioni pubbliche, cittadini o imprese? [1 = per nulla indipendente; 7 = del tutto indipendente]”. Al sondaggio ha partecipato un campione rappresentativo delle imprese che rappresentano i principali settori dell’economia (agricoltura, industria manifatturiera e non, e servizi) in tutti gli Stati membri interessati. Il sondaggio è stato condotto in diversi formati, dai colloqui faccia a faccia o telefonici con dirigenti d’impresa, all’invio per posta di formati cartacei e ai sondaggi online, disponibili all’indirizzo: <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018>.

**Grafico 60: percezione dell'indipendenza giudiziaria da parte dei giudici nel 2017** (percezione — più il valore è elevato, migliore è la percezione) (fonte: rete europea dei Consigli di giustizia<sup>101</sup>)



### 3.3.2. Indipendenza strutturale

Le garanzie di indipendenza strutturale richiedono norme, ivi incluse quelle relative alla nomina dei giudici<sup>102</sup>. In taluni tipi di situazioni, nelle quali l'indipendenza può essere a rischio, sono state elaborate norme europee, in particolare dal Consiglio d'Europa, ad esempio nella *Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010 sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità* (la "raccomandazione del 2010")<sup>103</sup>. Il quadro di valutazione presenta diversi indicatori relativi alle modalità organizzative dei sistemi giudiziari a tutela dell'indipendenza della magistratura in tali tipi di situazioni.

La presente edizione include indicatori aggiuntivi relativi al livello di coinvolgimento del potere esecutivo e del parlamento nella nomina e nella revoca dei giudici (grafici 61-64), la nomina e la revoca dei presidenti dei tribunali (grafico 65) e la nomina dei giudici membri dei Consigli di giustizia (grafico 66)<sup>104</sup>. Per la prima volta il quadro di valutazione UE della giustizia offre una rassegna delle modalità organizzative delle procure negli Stati membri (grafico 67)<sup>105</sup>, nonché dei poteri e dell'attività giudiziaria dei tribunali di grado più elevato in situazioni relative ai giudici (grafico 68)<sup>106</sup>. I grafici illustrano i quadri nazionali così come erano in vigore nel mese di dicembre del 2017.

<sup>101</sup> Il grafico si basa sulle risposte del sondaggio alla domanda: "Su una scala da 0 a 10 (in cui 0 sta per "per nulla indipendente" e 10 per "il maggior livello di indipendenza possibile"): come giudice mi sento: per nulla indipendente o pienamente indipendente?". Laddove i risultati medi dell'indagine per i paesi erano identici, è stato utilizzato l'ordine previsto dal protocollo UE. Al sondaggio condotto alla fine del 2017 hanno partecipato in totale 11 140 giudici. Non hanno partecipato al sondaggio i seguenti membri dell'ENCJ: EL, MT e HU. I ministri della Giustizia e le autorità giudiziarie di CZ, DE, EE, AT, SE e FI sono osservatori dell'ENCJ. La relazione ENCJ è disponibile (in inglese) all'indirizzo: <https://www.encj.eu/articles/71>.

<sup>102</sup> I punti 46 e 47 della raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità dispongono che l'autorità competente per la selezione e la carriera dei giudici deve essere indipendente dai poteri esecutivo e legislativo. Per garantire la sua indipendenza, almeno la metà dei membri dell'autorità devono essere giudici scelti da parte dei loro colleghi. Tuttavia, quando le disposizioni costituzionali o altre disposizioni di legge prevedono che il capo dello Stato, il governo o il potere legislativo assumano decisioni in merito alla selezione e alla carriera dei giudici, deve essere riconosciuto ad un organo competente e indipendente, composto di una parte sostanziale di membri provenienti dal potere giudiziario (fatte salve le norme applicabili ai consigli superiori della magistratura di cui al capitolo IV), il potere di formulare raccomandazioni o esprimere pareri, cui l'autorità competente per la nomina secondo prassi si attenga.

<sup>103</sup> Raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità.

<sup>104</sup> I grafici si basano sulle risposte fornite a un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ. Per gli Stati membri in cui non esistono Consigli di giustizia o che non sono membri dell'ENCJ (CZ, DE, EE, CY, LU, AT e FI), le risposte al questionario aggiornato sono state ottenute in collaborazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE.

<sup>105</sup> Il grafico si basa sulle risposte a un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.


<sup>106</sup> Il grafico si basa sulle risposte fornite a un questionario elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con ACA-Europa e NPSJC.

I grafici presentati nel quadro di valutazione non forniscono una valutazione né presentano dati quantitativi sull'efficacia delle garanzie. Non intendono riflettere la complessità e i dettagli delle garanzie. Un maggior numero di garanzie non si traduce, di per sé, in una maggiore efficienza del sistema giudiziario. Si noti inoltre che, per garantire l'indipendenza della magistratura, è altrettanto fondamentale dare concreta attuazione alle prassi e alle politiche volte a promuovere l'integrità e a prevenire la corruzione nel sistema giudiziario. In definitiva, la tutela effettiva dell'indipendenza giudiziaria richiede una cultura dell'integrità e dell'imparzialità, condivisa dai magistrati e rispettata dalla società in generale.

– Garanzie relative alla nomina e alla revoca di giudici e presidenti di tribunale –

Il grafico 61 presenta una panoramica aggiornata degli organi e delle autorità che candidano i giudici per la loro prima nomina nei tribunali di primo grado e le autorità che li nominano. Il grafico mostra inoltre se la selezione dei giudici avviene attraverso uno specifico esame o concorso di magistratura o mediante avviso di posto vacante senza esame specifico.

**Grafico 61: Nomina dei giudici: autorità competenti per la candidatura e la nomina (\*)<sup>107</sup>**




(\*) In diversi paesi altre autorità od organi (ad esempio presidenti di tribunale, giudici) possono o dovrebbero deliberare o essere consultati in merito ai giudici candidati (ad esempio in BE, CZ, DE, EE, LT, HU, NL, AT, UK (EN+WL) e UK (SC)). In taluni paesi (ad esempio LT e PL) alcuni candidati sono esentati dallo svolgimento dell'esame speciale per i giudici in ragione delle loro qualifiche o esperienze precedenti. CZ: il presidente nomina formalmente i giudici, il ministro della Giustizia decide in merito all'assegnazione di un giudice a uno specifico tribunale. In pratica, i giudici candidati alla nomina sono proposti dai presidenti dei tribunali regionali. Successivamente, l'elenco dei candidati viene trasmesso al ministero della Giustizia che la inoltra (dopo aver preso in considerazione tutte le circostanze) al capo dello Stato. DE: le procedure variano notevolmente a livello degli Stati federali. In metà dei 16 Stati federali, alla selezione partecipano comitati elettorali giudiziari. In alcuni Stati federali, la questione è esclusivamente di competenza del ministero della Giustizia dello Stato in questione, mentre in altri l'autorità di decidere in merito alla selezione e alla (prima) nomina è stata trasferita ai presidenti dei tribunali regionali di grado più elevato. Taluni Stati federali prevedono la partecipazione obbligatoria di un consiglio di giudici. Altri richiedono una nomina congiunta da parte del ministro competente e di un comitato di conciliazione in caso di obiezione da parte del consiglio dei giudici. In alcuni Stati federali, i giudici sono eletti dal Parlamento statale e devono essere nominati dall'esecutivo dello Stato. IE: il comitato consultivo per le nomine giudiziarie raccomanda al governo almeno sette candidati per la nomina. Dopo la decisione del governo, il presidente nomina formalmente il giudice e non può rifiutarsi di nominare il candidato proposto. FR: i candidati giudici sono selezionati mediante uno specifico esame per l'abilitazione alla professione di giudice e sono inseriti in una graduatoria in base ai risultati conseguiti. Dopo una discussione tra il candidato e il ministero della Giustizia circa l'assegnazione a un dato tribunale, il Conseil Supérieur de la Magistrature deve emettere un parere sulla prima nomina di detti candidati e il ministro della Giustizia invia quindi l'elenco dei candidati al presidente della Repubblica, che deve formalmente nominare i candidati giudici mediante decreto senza discrezionalità sulla questione. LV: dopo tre anni, il comitato di qualifica giudiziaria, composto ed eletto da giudici, fornisce un parere sulla valutazione dell'operato professionale di un giudice. NL: la decisione di candidare un giudice per la nomina viene formalmente presa dal presidente del tribunale, su raccomandazione del comitato di selezione indipendente. RO: il grafico si riferisce alla nomina degli alti magistrati. UK (EN+WL): vengono applicate procedure diverse per la prima nomina degli alti magistrati (giudici dell'Alta Corte e superiori), rappresentati nel grafico, e per la nomina dei magistrati di grado inferiore (giudici delle corti del circondario e inferiori).

<sup>107</sup> Dati raccolti mediante un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ. Per gli Stati membri in cui non esistono Consigli di giustizia o che non sono membri dell'ENCJ le risposte sono state ottenute in collaborazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE.

Il grafico 62 presenta la competenza del potere esecutivo (ad esempio, il presidente della repubblica, il governo) e del Parlamento per la prima nomina dei giudici dei tribunali di primo grado su presentazione delle autorità competenti per la candidatura (ad esempio il Consiglio di giustizia, il tribunale)<sup>108</sup>. L'altezza della colonna dipende dalla facoltà del potere esecutivo o del Parlamento di respingere una candidatura, dalla facoltà di scegliere solo fra i candidati proposti o dalla facoltà di scegliere e nominare qualunque altro candidato, anche se non proposto dall'autorità competente. Un'importante garanzia in caso di mancata nomina è l'obbligo di fornirne le motivazioni e la possibilità di un controllo giurisdizionale. Il grafico fornisce un quadro oggettivo dell'ordinamento giuridico, privo di valutazioni qualitative sull'efficacia delle garanzie. Per esempio, si noti che in diversi Stati membri in cui il potere esecutivo o il Parlamento hanno la facoltà di respingere un candidato giudice, tale facoltà non è mai stata esercitata (ad esempio in HU, NL, AT, SK, SE, UK (EN+WL) e UK (SC)) o è stata esercitata in pochissimi casi (ad esempio in LV, SI e FI).

**Grafico 62: Nomina dei giudici: competenza del potere esecutivo e del Parlamento (\*)<sup>109</sup>**



(\*) Il grafico illustra i quadri nazionali così come erano in vigore nel mese di dicembre del 2017. A ogni Stato membro è stato assegnato un punto se il potere esecutivo/Parlamento può respingere un candidato e sceglierne un altro fra quelli proposti; è stato assegnato un punto se non sussiste l'obbligo per il potere esecutivo/Parlamento di rendere note le motivazioni della mancata nomina di un candidato giudice, sono stati assegnati due punti se il potere esecutivo può respingere un candidato e sceglierne un altro qualunque e sono stati assegnati due punti se non è previsto alcun controllo giurisdizionale in caso di mancata nomina. Ad eccezione degli Stati membri, nei quali i giudici dei tribunali di primo grado sono nominati da un Consiglio di giustizia, e di LV e SI, dove sono nominati dal Parlamento, in tutti gli altri Stati membri riportati nel grafico i giudici dei tribunali di primo grado sono nominati dal potere esecutivo. DE: Dati non disponibili. Cfr. le spiegazioni riportate sotto al grafico 61. IE: il governo può nominare una persona non presente nell'elenco inviato dal comitato consultivo per le nomine giudiziarie, ma nella pratica non lo fa. La nomina finale viene fatta dal presidente, che non può rifiutarsi. Il governo non è tenuto a fornire motivazioni a un candidato respinto in merito al perché non ha consigliato al presidente di nominare tale candidato. Non esiste una procedura di ricorso/riesame in relazione a una decisione del governo di non raccomandare/consigliare al presidente di nominare un candidato. EL: la nomina finale viene fatta dal presidente, che non può rifiutarsi. ES: i giudici dei tribunali di primo grado sono proposti per la nomina da parte del Consiglio di giustizia e sono nominati formalmente tramite un regio decreto dal capo dello Stato (il re). Al ministero della Presidenza spetta la competenza della stesura del regio decreto e della sua presentazione al re e al ministro della


<sup>108</sup> Il punto 44 della raccomandazione dispone che le decisioni riguardanti la selezione e la carriera dei giudici devono essere basate su criteri oggettivi predeterminati dalla legge o dalle autorità competenti. Tali decisioni devono essere basate sul merito, tenuto conto dei titoli, delle competenze e delle capacità necessarie per decidere controversie applicando il diritto, fermo il rispetto della dignità umana. Il punto 48 dispone che un candidato escluso deve aver diritto di proporre impugnazione avverso la decisione o, almeno, avverso il procedimento che ha portato ad essa.

<sup>109</sup> Dati raccolti mediante un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ. Per gli Stati membri in cui non esistono Consigli di giustizia o che non sono membri dell'ENCJ le risposte sono state ottenute in collaborazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE.

Giustizia. Il ministro della Giustizia deve approvare il regio decreto, ma né il re né il ministro hanno il potere di opporsi alla decisione del Consiglio di giustizia e devono obbligatoriamente firmare il regio decreto. LT: in assenza di parere del Consiglio di giustizia, il presidente non può nominare un giudice. Se il Consiglio di giustizia fornisce parere favorevole al presidente, questi è libero di adottare la decisione finale; se il Consiglio di giustizia fornisce parere negativo al presidente, questi deve tenerne conto nell'adottare la decisione finale. LU: non esiste un testo vincolante sull'argomento ma, ad oggi, l'autorità competente per le nomine non ha mai respinto un candidato giudice proposto per la nomina dalla Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. AT: ai sensi della costituzione, le proposte dei tribunali per i giudici candidati non sono vincolanti. Tuttavia, è prassi generale nominare soltanto i candidati proposti dai tribunali pertinenti. PL: la decisione del presidente non può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema. RO: il presidente può rifiutare la nomina di un alto magistrato o di un pubblico ministero solo una volta. Il rifiuto motivato viene inviato al consiglio superiore della magistratura. SK: il presidente in teoria può rifiutarsi di nominare giudice un candidato, ma non è mai successo. FI: se il presidente non nomina il candidato proposto, può sceglierne un altro, ma può rinviare solo una volta la nomina per consentire una maggiore preparazione. SE: se il governo intende nominare un candidato non proposto dal comitato di candidatura dei giudici, è obbligato per legge a richiedere un nuovo parere al consiglio su tale altro candidato. UK(EN+WL) e UK(NI): l'autorità in questione competente per la nomina è il Lord Cancelliere (ministro della Giustizia UK), che raccomanda i candidati giudici per la nomina formale da parte della regina. UK(SC): l'autorità in questione competente per la nomina è il Primo Ministro scozzese, che raccomanda i candidati giudici per la nomina formale da parte della regina. Se il Primo Ministro scozzese dovesse respingere un candidato giudice, il candidato può essere nuovamente proposto al Primo Ministro dall'autorità competente per la candidatura (consiglio per le nomine giudiziarie di Scozia). In una situazione nella quale un candidato respinto ritenga che vi siano state irregolarità procedurali o rilevi irragionevolezza da parte della commissione nel formulare la sua raccomandazione ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge (scozzese) sul potere giudiziario e i tribunali del 2008 o da parte del primo ministro nel decidere chi nominare ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, tale candidato può presentare un'istanza di controllo giurisdizionale presso la Court of Session (organo giurisdizionale di grado superiore).

I grafici 63 e 64 presentano i quadri relativi alla revoca dei giudici. Non mostrano la situazione della revoca di giudici a causa del pensionamento forzato in seguito all'abbassamento dell'età pensionabile.


**Grafico 63: revoca di giudici di primo e secondo grado (\*)<sup>110</sup>**



(\*) Gli Stati membri figurano nell'ordine alfabetico determinato in base alla loro denominazione geografica nella rispettiva lingua. L'altezza delle colonne non riflette necessariamente l'efficacia delle garanzie. \* Le cifre indicano il numero di giudici revocati nel 2016 da un determinato organo e il numero di ricorsi contro la revoca (l'assenza di cifre significa che non vi sono dati disponibili). La "Proposta" comprende anche l'avvio di un procedimento disciplinare. In alcuni paesi, l'esecutivo ha l'obbligo, stabilito per legge o per prassi, di seguire la proposta del Consiglio di giustizia relativa alla revoca di un giudice (ad esempio, ES e LT). UK (EN+WL): non è stato revocato nessun giudice a tempo pieno stipendiato. Quattro giudici di organi giurisdizionali a tempo parziale (retribuiti con onorario) sono stati revocati, così come quindici membri onorari non retribuiti.

<sup>110</sup> Dati raccolti mediante un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ. Per gli Stati membri in cui non esistono Consigli di giustizia o che non sono membri dell'ENCJ le risposte sono state ottenute in collaborazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE.

**Grafico 64: revoca di giudici: competenza del potere esecutivo e del Parlamento (\*)<sup>111</sup>**



(\*) Gli Stati membri figurano nell'ordine alfabetico determinato in base alla loro denominazione geografica nella rispettiva lingua. Il grafico illustra i quadri nazionali così come erano in vigore nel mese di dicembre del 2017. EE: il grafico riflette la competenza della commissione disciplinare dei giudici di revocare i giudici. Anche la Corte suprema al completo (tutti i giudici) può presentare una proposta al presidente affinché questi esoneri un giudice dal suo incarico. La decisione del presidente è soggetta a controllo giurisdizionale. SI: il grafico riflette la competenza del tribunale disciplinare per la decisione in merito a una sanzione disciplinare e quella del Consiglio di giustizia per la valutazione dell'adeguatezza o meno di un giudice allo svolgimento del servizio giudiziario. Se un giudice commette un reato incorrendo nell'abuso di ufficio nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio lo notifica al Parlamento, il quale revoca il giudice. UK (EN+WL): Per quanto riguarda gli alti magistrati (giudici dell'Alta Corte e di grado superiore), la revoca richiede inoltre che venga presentato un discorso a Sua Maestà la regina da entrambe le camere del Parlamento su raccomandazione del Lord Cancelliere e in seguito a un'indagine dell'Ufficio investigativo sulla condotta giudiziaria. UK (NI): Un titolare di funzioni giurisdizionali (ivi compresi i presidenti di tribunale) può essere sospeso/revocato soltanto se è stato convocato un tribunale statutario conformemente agli articoli 7 e 8 della legge (dell'Irlanda del Nord) del 2002 sulla giustizia e successive modificazioni. Il Primo Ministro può sospendere un giudice della corte d'appello o un giudice dell'Alta Corte, previo accordo del Lord Giudice capo, laddove il Primo Ministro e il Lord Cancelliere stiano prendendo in considerazione la possibilità di depositare mozioni per la presentazione di un discorso a Sua Maestà la regina. I restanti titolari di funzioni giudiziarie possono essere sospesi dal Lord Giudice capo laddove un tribunale statutario lo raccomandi. UK (SC): un giudice della Court of Session e il presidente della Land Court scozzese possono essere rimossi dall'incarico da Sua Maestà la regina su raccomandazione del Primo Ministro della Scozia. Il Primo Ministro scozzese formulerà tale raccomandazione se (e soltanto se) il Parlamento scozzese, su proposta di tale Primo Ministro, decide che tale raccomandazione dovrebbe essere formulata e, se la persona in questione è il Lord Presidente o il Lord Giudice Cancelliere, il Primo Ministro scozzese ha consultato il Primo Ministro UK.

I presidenti dei tribunali sono dei giudici e, di conseguenza, fanno parte del sistema giudiziario. Nello svolgimento dei propri compiti (che variano tra gli Stati membri), i presidenti dei tribunali proteggono l'indipendenza e l'imparzialità del tribunale e dei singoli giudici. Secondo le norme europee, in particolare il parere n. 19 (2016) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) sul ruolo dei presidenti dei tribunali, le procedure per la nomina dei presidenti dei tribunali dovrebbero seguire il medesimo iter previsto per la selezione e la nomina dei giudici. Ciò include un processo di valutazione dei candidati e un organismo avente l'autorità di selezionare e/o nominare i giudici in conformità con le norme stabilite nella raccomandazione del 2010<sup>112</sup>. Il sistema di selezione e nomina dei presidenti dei tribunali dovrebbe includere, di norma, un processo di selezione competitiva basato su un bando aperto alle candidature di candidati che soddisfano condizioni predeterminate stabilite dalla legge<sup>113</sup>.

Le norme europee richiedono che le garanzie di inamovibilità dall'incarico come giudice si applichino parimenti all'incarico di presidente del tribunale, che la procedura in caso di revoca anticipata dell'incarico dei presidenti dei tribunali sia trasparente, che qualsiasi rischio di influenza politica sia fermamente escluso e che si eviti la partecipazione a questo processo da parte del ministero della Giustizia<sup>114</sup>.

<sup>111</sup> Dati raccolti mediante un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ. Per gli Stati membri in cui non esistono Consigli di giustizia o che non sono membri dell'ENCJ le risposte sono state ottenute in collaborazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE.

<sup>112</sup> Parere n. 19 (2016) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), *The Role of Court Presidents*, 10 novembre 2016 (il "parere del 2016"), punto 38: <https://rm.coe.int/opinion-no-19-on-the-role-of-court-presidents/16806dc2c4>.


<sup>113</sup> Punto 38 del parere del 2016.

<sup>114</sup> Punti 45 e 47 del parere del 2016.



Consiglio di giustizia. Tuttavia, qualora uno Stato membro istituisca un Consiglio di giustizia, l'indipendenza di quest'ultimo deve essere garantita in linea con le norme europee.

**Grafico 66: nomina dei giudici membri dei Consigli di giustizia: coinvolgimento della magistratura (\*)<sup>117</sup>**



(\*) Gli Stati membri figurano nell'ordine alfabetico determinato dalla loro denominazione geografica nella rispettiva lingua. Il grafico illustra i quadri nazionali così come erano in vigore nel mese di dicembre del 2017. DK: i giudici-membri del Consiglio sono selezionati dai giudici. Tutti i membri sono nominati formalmente dal ministro della Giustizia. EL: i giudici membri sono selezionati mediante estrazione a sorte. ES: i giudici membri sono nominati dal Parlamento; il Consiglio comunica al Parlamento l'elenco dei candidati che hanno ricevuto il sostegno di un'associazione di giudici o di 25 giudici. NL: i giudici membri sono selezionati dal potere giudiziario e nominati su proposta del Consiglio basato tra l'altro sul consiglio di un comitato di selezione (composto principalmente da giudici e personale giudiziario). Tutti i membri del Consiglio sono formalmente nominati mediante regio decreto, un atto amministrativo che non lascia alcun margine di discrezionalità al potere esecutivo. PL: i giudici membri candidati sono proposti da gruppi di almeno 2 000 cittadini o 25 giudici. Tra i candidati, i gruppi dei deputati selezionano fino a nove candidati, a partire dai quali una commissione della camera bassa del Parlamento (Sejm) stabilisce un elenco finale di 15 candidati, nominati dal Sejm. RO: la campagna e l'elezione dei giudici membri sono organizzate dal Consiglio superiore della magistratura. Una volta confermato l'elenco finale dei giudici membri eletti, il senato lo convaliderà "in blocco". Il senato può rifiutarsi di convalidare tale elenco soltanto in caso di violazione della legge nella procedura per l'elezione dei membri del Consiglio e soltanto se l'infrazione ha avuto un'influenza sul risultato dell'elezione. Il senato non può esercitare alcuna discrezionalità sulla scelta dei candidati. UK: i giudici membri sono selezionati dai giudici.

– Garanzie relative al funzionamento delle procure –

I pubblici ministeri svolgono un ruolo importante nel contesto del sistema giudiziario penale, nonché nella cooperazione in materia penale. Il corretto funzionamento della procura è importante per combattere il riciclaggio di denaro e la corruzione. Ai fini della cooperazione giudiziaria, l'ufficio del pubblico ministero potrebbe essere considerato un'autorità dello Stato membro, competente per l'amministrazione della giustizia penale<sup>118</sup>.

L'organizzazione delle procure varia all'interno dell'UE e non esiste un modello uniforme applicabile a tutti gli Stati membri. Tuttavia, vi è una diffusa tendenza a prevedere un ufficio del pubblico ministero più indipendente, piuttosto che uno subordinato o legato al potere esecutivo<sup>119</sup>. Qualunque sia il modello del sistema giudiziario nazionale o la tradizione giuridica sul quale esso si fonda, le norme europee richiedono che gli Stati membri adottino misure efficaci per garantire che i pubblici ministeri siano in grado di adempiere i loro doveri e le loro responsabilità professionali in condizioni legali e organizzative adeguate<sup>120</sup> e senza interferenze ingiustificate<sup>121</sup>. In particolare, laddove il governo impartisca istruzioni di carattere generale, ad esempio sulla politica in materia di criminalità, tali istruzioni devono essere scritte e pubblicate in

<sup>117</sup> Dati raccolti mediante un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ.

<sup>118</sup> C-453/16 PPU, Özçelik, 10 novembre 2016, EU:C:2016:860, punto 34.

<sup>119</sup> CDL-AD (2010) 040-e Report on European Standards as regards the Independence of the Judicial System: Part II - the Prosecution Service, adottata dalla commissione di Venezia, in occasione della 85ª sessione plenaria (Venezia, 17-18 dicembre 2010), punto 26.


<sup>120</sup> Raccomandazione Rec(2000)19 sul ruolo del pubblico ministero nel sistema giudiziario penale, adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 6 ottobre 2000 (la "raccomandazione del 2000"), punto 4.

<sup>121</sup> Raccomandazione del 2000, punti 11 e 13.

maniera adeguata<sup>122</sup>. Qualora il governo abbia il potere di impartire istruzioni per perseguire un caso specifico, tali istruzioni devono essere corredate da garanzie adeguate<sup>123</sup>. Le parti interessate (ivi comprese le vittime) dovrebbero poter impugnare la decisione di un pubblico ministero di non perseguire penalmente un fatto<sup>124</sup>.

Il grafico 67 presenta una rassegna di taluni aspetti dell'organizzazione delle procure. Il grafico mostra chi dispone dei poteri di gestione sulle procure, come il potere di decidere in merito a un provvedimento disciplinare riguardante un pubblico ministero, il potere di trasferire i pubblici ministeri senza il loro consenso, il potere di valutare e promuovere un pubblico ministero e altri poteri di controllo. Il grafico presenta le autorità incaricate della gestione della procura: i) solo il procuratore generale; ii) combinazione di poteri del procuratore generale e di un Consiglio di giustizia/Consiglio delle procure; iii) il ruolo del ministero della Giustizia nella gestione delle procure. Il grafico mostra altresì se il potere esecutivo o il parlamento hanno la possibilità di fornire orientamenti generali sulla politica in materia di criminalità o di impartire istruzioni su azioni giudiziarie nei singoli casi. Il grafico non presenta le disposizioni in vigore in materia di indipendenza interna dei pubblici ministeri in relazione al procuratore generale. Il grafico 67 mostra soltanto una panoramica fattuale di taluni aspetti dell'organizzazione delle procure e non ne valuta l'effettivo funzionamento, che richiede una valutazione specifica per paese<sup>125</sup>.

**Grafico 67: organizzazione delle procure (\*)** (fonte: Commissione europea in collaborazione con il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo)



(\*) Gli Stati membri figurano nell'ordine alfabetico determinato dalla loro denominazione geografica nella rispettiva lingua. BE: il ministro della Giustizia emana le direttive sulle azioni giudiziarie e sulla politica in materia di criminalità su parere del Consiglio generale dei pubblici ministeri. BG: il ministro della Giustizia può proporre la nomina, la promozione, la retrocessione, il trasferimento e la rimozione dall'incarico dei pubblici ministeri. CZ: il ministro della Giustizia ha la competenza per decidere in merito alla promozione dei pubblici ministeri. DK: il ministro della Giustizia ha la competenza per decidere in merito alla promozione e a misure disciplinari concernenti i pubblici ministeri. FR: il ministro della Giustizia ha la competenza per decidere sulle misure disciplinari nei confronti dei pubblici ministeri, dopo aver ottenuto un parere del Consiglio supremo della magistratura. CY: il Consiglio di giustizia revoca il procuratore generale. LT: il Parlamento (Seimas) definisce le priorità operative dell'ufficio del pubblico ministero e svolge un controllo parlamentare sulle azioni non procedurali. LU: il ministro della Giustizia può ordinare alle procure di avviare azioni giudiziarie in un determinato caso (ma non può ordinare di non avviarle). Tuttavia, da oltre 20 anni non vengono impartiti tali ordini. Il ministro della Giustizia non è soggetto ad alcun obbligo di legge che gli impone di consultare un pubblico ministero o di chiedere l'opinione del procuratore generale in merito a un simile ordine. Il Granduca, in qualità di capo dello Stato, ha la competenza per decidere in merito alla promozione dei pubblici

<sup>122</sup> Raccomandazione del 2000, punto 13, lettera c).

<sup>123</sup> Raccomandazione del 2000, punto 13, lettera d).

<sup>124</sup> Raccomandazione del 2000, punto 34.

<sup>125</sup> Ad esempio, le relazioni relative a BG e RO nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica o le relazioni per paese nel semestre europeo.


ministeri. NL: il ministro della Giustizia può ordinare alle procure di avviare o non avviare un'azione giudiziaria in un determinato caso, ma deve prima ottenere un parere motivato scritto del Collegio dei procuratori generali (College van procureurs-general) in relazione alle istruzioni suggerite. Tuttavia, finora, c'è stato un solo caso più di venti anni fa. Il ministro della Giustizia ha la competenza per decidere in merito a talune misure disciplinari sui pubblici ministeri. AT: il ministro della Giustizia deve sottoporre qualsiasi istruzione ai pubblici ministeri subordinati a un "Consiglio di istruzione" (Weisungsrat) per la consultazione. PL: il procuratore generale, che è anche il ministro della Giustizia, ha la competenza per decidere sulla promozione dei pubblici ministeri. PT: il Parlamento può emettere orientamenti generali sulla politica in materia di azioni giudiziarie. RO: i poteri di gestione esercitati dal ministro della Giustizia consistono nel controllare l'efficienza gestionale dei pubblici ministeri, il modo in cui questi ultimi esercitano i loro poteri e le loro relazioni con le parti e gli altri. Il controllo non può consistere nella verifica delle misure o delle decisioni adottate dai pubblici ministeri. Laddove lo ritenga necessario, il ministro della Giustizia, su propria iniziativa o su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, eserciterà il proprio controllo sui pubblici ministeri attraverso pubblici ministeri nominati dal procuratore generale dell'Ufficio del pubblico ministero in collaborazione con l'Alta Corte di cassazione e giustizia, o, se del caso, dal procuratore capo della direzione nazionale anticorruzione, dal procuratore capo della direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo o dal ministro della Giustizia. Il ministro della Giustizia può chiedere informazioni sull'attività degli Uffici del pubblico ministero e può emettere linee guida scritte sulla prevenzione e il controllo della criminalità. SK: i poteri del Consiglio delle procure non comprendono la gestione diretta delle procure come indicato nel grafico. SE: il governo può emettere orientamenti generali sulla politica in materia di azioni giudiziarie.

– Attività giudiziaria dei tribunali di grado più elevato –

I tribunali nazionali di grado più elevato sono importanti per garantire il rispetto dell'indipendenza giudiziaria nelle situazioni relative ai giudici. In collaborazione con l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'UE (ACA-Europa) e la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE (NPSJC), la Commissione ha sviluppato un questionario al quale hanno risposto le Corti supreme e le Corti amministrative supreme.

Il grafico 68 presenta una rassegna dei poteri e dell'attività giudiziaria di tali tribunali in determinate situazioni relative ai giudici, nel contesto delle quali l'indipendenza della magistratura potrebbe essere a rischio. Laddove siano disponibili dati, i numeri riflettono il numero di cause di tale tipo trattate dai tribunali di grado più elevato dal 2012 al 2017 o prima, in caso di cause esemplari.

**Grafico 68: poteri e attività giudiziaria dei tribunali di grado più elevato in situazioni relative ai giudici (\*)** (fonte: Commissione europea in collaborazione con ACA-Europa e NPSJC)



(\*) Gli Stati membri figurano nell'ordine alfabetico determinato dalla loro denominazione geografica nella rispettiva lingua. Le misure disciplinari riguardanti un giudice comprendono misure preventive. I ricorsi proposti contro la decisione emessa dal giudice in questione non sono presi in considerazione anche se sollevano questioni riguardanti l'indipendenza o l'imparzialità della magistratura. Istanze giudiziarie coinvolte nell'attività giudiziaria tra il 2012 e il 2017 e precedenti cause esemplari (in grassetto si riportano i nomi dei tribunali la cui giurisprudenza è espressa nel grafico; l'assenza di un numero significa che non sono state segnalate cause). BE: **Conseil d'Etat** (Consiglio di Stato). BG: **Върховен административен съд** (Corte amministrativa suprema). CZ: **Nejvyšší správní soud** (Corte amministrativa suprema). DK: **Højesteret** (Corte suprema). DE: **Bundesverwaltungsgericht** (tribunale amministrativo federale), **Dienstgerichte** (tribunali disciplinari), **Bundesverfassungsgericht** (Corte costituzionale federale), **tribunale federale della giurisdizione pertinente**. EE: **Riikohus** (Corte suprema). IE: **Chúirt Uachtarach** (Corte suprema). EL: **Συμβούλιο της Επικρατείας** (Consiglio di Stato); **sezione del giudice interessato**. ES: **Tribunal Supremo** (Corte suprema), **sezione (speciale) del tribunale in questione**. FR: **Conseil d'Etat** (Consiglio di Stato), **Cour de Cassation** (Corte di cassazione), **primo presidente della Corte d'appello**. HR: **Vrhovni sud** (Corte suprema), **Ustavni Sud** (Corte costituzionale), **presidente dello**

specifico tribunale di grado superiore, presidente del tribunale. IT: **Consiglio di Stato**, Corte suprema di cassazione (Corte suprema). CY: le decisioni in queste situazioni sono adottate dal Supreme Council of Judicature (SCJ) (Consiglio superiore della magistratura), composto dai giudici della Corte suprema; le decisioni dell'SCJ non sono soggette a controllo giurisdizionale. LV: **Augstākā tiesa** (Corte Suprema), **Disciplinārtiesā** (tribunale disciplinare), tribunale amministrativo di grado superiore. LT: **Vyriausiasis Administracinis Teismas** (Corte amministrativa suprema), **Aukščiausiasis Teismas** (Corte suprema). LU: **Cour administrative** (Tribunale amministrativo), **Cour de Cassation** (Corte suprema). HU: **Fővárosi Törvényszék** (Tribunale regionale di Budapest), **szolgálati bíróságok** (tribunali disciplinari), altro collegio del medesimo tribunale. MT: **Court of Appeal** (Corte d'appello), **Constitutional Court** (Corte costituzionale). NL: **Hoge Raad** (Corte suprema), **Centrale Raad van Beroep** (tribunale amministrativo di grado più elevato per le cause in materia sociale), **Raad van State** (Consiglio di Stato). AT: **Verwaltungsgerichtshof** (Corte amministrativa suprema), **Personalsenat** (collegio speciale di valutazione) della Corte superiore, **Oberster Gerichtshof** (Corte suprema). PL: **Naczelny Sąd Administracyjny** (Corte amministrativa suprema), altro collegio giudiziario del medesimo tribunale, **Sąd Najwyższy** (Corte suprema); Il numero di sfide relative alla presunta mancanza di imparzialità dei giudici riflette il numero totale di denunce contro il rifiuto di ricusazioni nei tribunali amministrativi, PT: **Supremo Tribunal Administrativo** (Corte amministrativa suprema), **Supremo Tribunal de Justiça** (Corte suprema). RO: **Înalta Curte de Casație și Justiție** (Corte suprema). SI: **Vrhovno sodišče** (Corte suprema), presidente del tribunale. SK: **Najvyšší súd** (Corte suprema), **Ústavný súd** (Corte costituzionale). FI: **korkein hallinto-oikeus** (Corte amministrativa suprema), **korkein oikeus** (Corte suprema). SE: **Arbetsdomstolen** (tribunale del lavoro), **tingsrätt** (tribunale distrettuale), **Högsta domstolen** (Corte suprema), **Högsta förvaltningsdomstolen** (Corte amministrativa suprema). UK: Corte suprema.

### 3.3.3. Sintesi sull'indipendenza del sistema giudiziario

L'indipendenza della magistratura è un elemento fondamentale in un sistema giudiziario efficace. È essenziale per preservare lo Stato di diritto, l'imparzialità dei procedimenti giudiziari e la fiducia di cittadini e imprese nell'ordinamento giuridico. Per questo motivo, qualunque riforma giudiziaria dovrebbe preservare lo Stato di diritto e rispettare le norme europee in materia di indipendenza giudiziaria. Il quadro di valutazione mostra le tendenze per quanto riguarda la percezione dell'indipendenza della magistratura e offre una panoramica sulla competenza e l'influenza del potere esecutivo in relazione a situazioni nelle quali l'indipendenza giudiziaria può diventare a rischio.

- Il quadro di valutazione 2018 presenta gli sviluppi per quanto riguarda la percezione dell'**indipendenza** sulla base di sondaggi condotti presso i cittadini (Eurobarometro), le imprese (Eurobarometro e Forum economico mondiale) e i giudici (ENCJ):
  - tutti i sondaggi mostrano generalmente *risultati analoghi*, soprattutto tra gli Stati membri in cui la percezione dell'indipendenza della magistratura è la più elevata o la più bassa;
  - il sondaggio del Forum economico mondiale (grafico 59), presentato per la sesta volta, mostra che la percezione dell'indipendenza da parte delle imprese è *migliorata o è rimasta stabile* in circa due terzi degli Stati membri, sia rispetto all'anno precedente sia rispetto al 2010. Rispetto al 2010 ci sono stati miglioramenti in diversi Stati membri con livelli bassi di indipendenza percepita;
  - tra le ragioni della percezione di mancanza di indipendenza del sistema giudiziario figurano, come più indicate, le *interferenze o le pressioni da parte del governo o di politici*, seguite dalle pressioni da parte di portatori di interessi specifici e economici. Entrambe risultano ancora significative per molti degli Stati membri in cui il livello di indipendenza percepita è molto basso (grafici 55 e 57);
  - tra le ragioni della buona percezione dell'indipendenza del sistema giudiziario, quasi quattro quinti delle imprese e dei cittadini (pari rispettivamente al 38 % o al 44 % degli intervistati) ha indicato le *garanzie fornite dallo status e dalla posizione dei giudici*.
- Il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 presenta una rassegna sulla **competenza della magistratura, del potere esecutivo e del Parlamento** nella nomina e nella revoca di giudici, presidenti dei tribunali, selezione dei giudici membri dei Consigli di giustizia e alcuni aspetti organizzativi delle procure:
  - i grafici 61-64 mostrano la competenza della magistratura, del potere esecutivo e del Parlamento nella **nomina e revoca dei giudici**. Nella maggior parte degli Stati membri esiste un sistema di controlli ed equilibri e un organo indipendente propone giudici candidati per la nomina. Per questo motivo, negli Stati membri nei quali è stato istituito un Consiglio di giustizia è fondamentale garantirne l'indipendenza in linea con le norme europee;

- il grafico 65 mostra la competenza della magistratura, del potere esecutivo e del Parlamento nella **nomina e revoca dei presidenti dei tribunali**. Nella maggioranza degli Stati membri, vi sono forti garanzie in relazione alla nomina e alla revoca dei presidenti dei tribunali. In pochissimi Stati membri, il potere esecutivo ha una forte influenza sulla nomina e sulla revoca dei presidenti dei tribunali;
- il grafico 66 mostra il coinvolgimento della magistratura nella **nomina dei giudici membri del Consiglio di giustizia**. Spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi giudiziari, nonché decidere se istituire o meno un Consiglio di giustizia. Tuttavia, qualora uno Stato membro istituisca un Consiglio di giustizia, l'indipendenza di quest'ultimo deve essere garantita in linea con le norme europee. In pressoché tutti gli Stati membri, i giudici membri dei Consigli sono proposti ed eletti o selezionati da giudici.
- Per la prima volta, il grafico 67 presenta taluni elementi dell'organizzazione delle **procure**;
- i tribunali nazionali di grado più elevato svolgono un ruolo essenziale nell'assicurare l'indipendenza della magistratura. Per la prima volta, il grafico 68 presenta i **poteri e l'attività giudiziaria dei tribunali di grado più elevato** in determinate situazioni relative ai giudici nel contesto delle quali la loro indipendenza potrebbe essere minacciata. In taluni Stati membri, negli ultimi cinque anni si è registrato un elevato livello di attività giudiziaria in questi settori.

#### 4. CONCLUSIONI

La sesta edizione del quadro di valutazione UE della giustizia mostra in maniera più chiara le tendenze nel funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali: un certo numero di Stati membri ha dimostrato determinazione nell'attuare le riforme giudiziarie ed è riuscito a migliorare ulteriormente l'efficacia del proprio sistema giudiziario. Tuttavia, permangono problemi non soltanto in termini di funzionamento dei sistemi giudiziari, ma anche per quanto riguarda il contenuto di talune riforme attuate negli Stati membri. La Commissione prodiga un impegno costante al fine di garantire che qualunque riforma giudiziaria rispetti lo Stato di diritto e le norme europee in materia di indipendenza giudiziaria.